

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14485 Anno 2018

Presidente: MATERA LINA

Relatore: GORJAN SERGIO

Data pubblicazione: 06/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 18929-2014 proposto da:

PROIETTI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ROBERT MALLETT 29, presso lo studio dell'avvocato
ANDREA DE AMICIS, rappresentato e difeso dall'avvocato
VITTORIO MESSA;

- **ricorrente** -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controric.te e ricorrente incidentale** -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata
il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

2018

549

od

consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatti di causa

L'avv. Gianluca Proietti ebbe a svolgere attività professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato in procedimento civile avanti il Giudice di Pace di Tivoli a favore del cliente Othmani, sicché chiese a detto Magistrato la liquidazione del compenso spettantegli.

Avverso la liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, ritenuta riduttiva rispetto all'impegno professionale profuso, ed per il mancato riconoscimento delle spese borsuali effettuate in favore del cliente, l'avv. Proietti ebbe ad adire il Tribunale di Tivoli.

Il Collegio tiburtino con il provvedimento impugnato ebbe ad accogliere l'opposizione spiegata aumentando l'ammontare del compenso spettante all'avv. Proietti.

Avverso il provvedimento citato ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Proietti articolando unico motivo.

Ha resistito il Ministero della Giustizia con contro ricorso, portante anche impugnazione incidentale fondata su due motivi.

Ragioni della decisione

Il ricorso proposto dall'avv. Proietti s'appalesa fondato e va accolto, siccome il secondo motivo portato in impugnazione incidentale proposta dal Ministero della Giustizia.

Con l'unico mezzo d'impugnazione l'avv. Proietti lamenta violazione delle norme a disciplina delle spese di lite nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore in dipendenza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il Tribunale di Tivoli, pur accogliendo la sua opposizione e senza alcuna motivazione, non ha provveduto anche a disciplinare le spese di lite afferenti al procedimento di opposizione.

Il Ministero della Giustizia invece rilevava, anzitutto, violazione del disposto ex art 163 n° 7 cod. proc. civ. in quanto detto avvertimento non contenuto nel ricorso

in opposizione e, riguardo all'eccezione prontamente sollevata, il Tribunale di Tivoli alcuna risposta ebbe a fornire.

Con la seconda doglianza il Ministero resistente denunciava violazione del disposto ex art 132 cod. proc. civ. in quanto il Collegio tiburtino non ebbe ad esporre alcuna motivazione a sostegno delle ragioni fondanti l'accoglimento dell'opposizione dell'avv. Proietti e conseguente riliquidazione del suo compenso. Colgono nel segno ed il ricorrente principale e l'Amministrazione ricorrente incidentale con il secondo motivo.

Difatti ambedue detti motivi deducono vizio di violazione della norma in art 132 cod. proc. civ. per omessa motivazione, che in effetti esiste.

Difatti il Collegio tiburtino non ha adottato alcuna motivazione circa la disciplina delle spese della lite d'opposizione, siccome denunciato dall'avv. Proietti, ed invero nemmeno ha illustrato ragione a sostegno della sua statuizione di accoglimento dell'opposizione spiegata dall'avv. Proietti, siccome denunciato dall'Amministrazione della Giustizia.

Difatti il Collegio tiburtino s'è limitato a procedere a nuova liquidazione del compenso dovuto mediante utilizzo di modulo all'uopo predisposto contenente generico richiamo, quale criterio di liquidazione, alle tariffe professionali vigenti, senza anche esternare la necessaria valutazione circa l'effettuazione effettiva delle attività professionali indicate e la valutazione dell'impegno professionale richiesto dalla questione giuridica trattata e l'indicazione della ragione fondante la modifica della statuizione adottata dal primo Giudice.

Va rigettato il primo mezzo d'impugnazione mosso con il ricorso incidentale poiché, stante la natura del procedimento sommario ex art 702 bis cod. proc. civ. e l'assenza di espressa sanzione di nullità per il difetto del previsto avvertimento, la parte non solo deve dedurre il vizio di nullità, ma anche dimostrare una qualche incidenza sull'esplicazione della sua difesa della mancanza dell'avviso.

Nella specie l'atto risulta notificato ad Ufficio pubblico specialista del settore - l'avvocatura dello Stato - ed il ritardo nel render le chieste informazioni da parte

dell'Ufficio del Giudice di Pace non appare aver alcuna correlazione con la mancanza dell'avvertimento di cui all'art 163 n° 7 cod. proc. civ.

Quindi il decreto impugnato va cassato e la questione rimessa la Tribunale di Tivoli,diversa composizione, per nuovo esame ed anche disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità,ex art 385 comma 3 cod. proc. civ.



P. Q. M.

Accoglie l'impugnazione principale ed il secondo motivo dell'impugnazione incidentale,rigetta il primo motivo di ricorso incidentale,cassa e rinvia, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità,al Tribunale di Tivoli, diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 8 febbraio 2018.

Il Presidente

Lina Matera



Il Funzionario Giudice
Dott.ssa Donatella D'ANNA